

AZIENDA USL UMBRIA N.2 E TERME FRANCESCANE S.p.A.
ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

TERMALE

- ANNO 2013-

Ai sensi dell'art. 44 terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.833 e del D. Lgs.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.M. 19.05.1986;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 24.10.1989 n. 8017 con la quale è stata conferita alla Società Italiana Acque Minerali e Termali s.r.l. la concessione di acque minerali denominata "Terme di San Felice" nel territorio del Comune di Spello;

Visto quanto disposto dalla DGR del 06.05.1998 n. 2170 in merito ai requisiti autocertificati;

Vista la Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale Sanità e servizi Sociali n. 3553 del 26.04.2002 "Società Italiana Acque Minerali e Termali s.r.l. di Spello: autorizzazione all'esercizio all'attività di una struttura termale";

Vista la Determinazione dirigenziale della Direzione Politiche Territoriali Ambiente e Infrastrutture n. 5577 del 19.06.2002 ""Società Italiana Acque Minerali e Termali s.r.l. - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio dello stabilimento termale "Terme Francescane" con l'acqua minerale San Felice del Comune di Spello";

Vista la Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali n. 5805 del 28.06.2002 "Società Italiana Acque minerali e termali s.r.l. di Spello (PG) : accreditamento provvisorio";



Visto il DPCM 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza e s. m. e i.;

Vista la DGR del 13 ottobre 2004 n. 1526 "Assistenza Termale: individuazione requisiti specifici autorizzazione, accreditamento, attribuzione livelli tariffari differenziati. Procedura riconoscimento intera tariffa 2004 FEDERTERME biennio 2003-2004" con cui è stato, tra l'altro, riconosciuto alle Terme Francescane il livello tariffario 1;

Visto il Decreto 23 dicembre 2008 del Ministero della Salute "Ulteriore proroga dei termini previsti dal decreto 22 marzo 2001, così come integrato dal Decreto 17 dicembre 2007, di individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale" che proroga, appunto, tali termini al 31 dicembre 2009;

Dato atto dell'Accordo sottoscritto in data 29-07-2009 tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la FederTerme per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009 e dell'intesa espressa in merito al detto accordo, ai fini del recepimento, dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, come da rep. Atti n. 121/CSR del 29-10-2009, il quale, tra l'altro, in attesa della emanazione del nuovo D.P.C.M. di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza che disciplinerà i livelli di accesso e le prestazioni da assicurare nell'ambito dell'assistenza termale, conferma che le patologie per le quali è previsto l'accesso al



cure termali con oneri a carico del S.S.N. sono quelle definite con D.M. dei 22.03.2001;

Nelle more di eventuali, ulteriori decisioni per l'anno 2013 in merito all'assistenza termale e alle tariffe applicabili da parte della Regione Umbria, al fine di garantire la continuità della erogazione di prestazioni di assistenza termale;

Vista la Delibera del Direttore Generale n.383 del 03.05.2013 della Azienda USL Umbria n.2

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2, di seguito nel presente atto chiamata semplicemente ASL, rappresentata dal Dott. Sandro Fratini nella sua qualità di Direttore Generale, con sede legale provvisoria in Terni, Viale Donato Bramante n.37 - C.F./P.Iva 01499590550

E

Lo Stabilimento Termale "Terme Francescane" - Società Italiana Acque Minerali Termali srl - di seguito denominata Terme, rappresentata dal suo Legale Rappresentante sig. Tili Fausto, autorizzato all'atto, con sede legale in Roma, Via Valpadana n.81 e sede operativa in Spello (PG), via Delle Acque, C.F./P.Iva 01536090549

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le Terme, ai sensi e per gli effetti del presente accordo, sono ammesse ad erogare i cicli di cure idrotermali individuati nei D.M. N. 2604 del 06.09.1989 e n. 2632 del 27.03.1990, autorizzati con Determinazione Dirigenziale della Direzione Territoriale Ambiente e Infrastrutture n. 5577



del 19.06.2002, nel rispetto del D.P.C.M. 29.11.2001, con il quale sono stati individuati i Livelli Essenziali di Assistenza, del Decreto 23.12.2008 e dell'Accordo Nazionale Sottoscritto il 29.07.2009 tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e la FederTerme per :


- TERAPIA INALATORIA di competenza otorinolaringoiatrica;
- BALNEOTERAPIA nella cura di malattie artroreumatiche, di malattie dermatologiche, nelle vasculopatie periferiche e per la riabilitazione motoria;
- FANGOTERAPIA nella cura di malattie artroreumatiche, di malattie dermatologiche, di malattie dell'apparato genitale femminile e delle malattie delle vie biliari.

Ai sensi della legge n. 98/1982, del DPCM 29/11/01, del Decreto 23 dicembre 2008 e dell'accordo Regioni/FederTerme del 29-07-2009, le prestazioni agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL vengono erogate secondo le condizioni e le modalità vigenti presso i predetti Enti in base alle specifiche disposizioni.



ART. 2

Le Terme si impegnano ad erogare, alle condizioni appresso indicate e senza pretendere alcun pagamento diretto da parte dei curandi, fatta eccezione per la quota di partecipazione alla spesa eventualmente prevista a loro carico dalla legge, le prestazioni idrotermali di cui al precedente art. 1 a tutti i cittadini che ne fanno richiesta, con riferimento alle disposizioni di legge riguardanti l'erogazione delle cure, durante il periodo di apertura del proprio stabilimento sito nel Comune di Spello (PG) , di norma dal 1 gennaio al 31 dicembre, ed esibiscono la



proposta-richiesta redatta su ricettario del S.S.N. dal medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta, così come disposto dalle vigenti normative nazionali e regionali.

Per i curandi inviati dall'INPS e dall'INAIL si applica quanto disposto dalla normativa specifica.

ART. 3

La proposta-richiesta di cui all'art. 2, conforme al modello ministeriale, deve contenere, oltre ai dati anagrafici del curando e al codice di tessera sanitaria, l'indicazione della diagnosi accertata e del ciclo di cure termali da praticare, oltre che la dichiarazione dell'assistito, sotto propria responsabilità, di non aver usufruito, nell'anno solare in corso, di altro specifico ciclo di cure termali, connesso con la patologia, con onere a carico del S.S.N., oppure di avere diritto, in quanto appartenente alle categorie previste dalla normativa, a due cicli di cura purché per patologie diverse.

ART. 4

Le Terme, prima di ammettere il curando alla effettuazione del tipo di cura termale indicato nella proposta-richiesta, devono sottoporlo ad accurata visita medica per l'accertamento di eventuali controindicazioni cliniche e per la prescrizione della terapia termale per quanto concerne qualità, tempi e modalità delle somministrazioni, nell'ambito del ciclo autorizzato. Nel caso in cui vengano accertate controindicazioni al tipo di cura autorizzato, il curando non può essere ammesso ad altro tipo di cura, se non previo confronto con il medico del Servizio Medicina Legale della ASL Umbria n.2, o suo sostituto.



I compiti di cui al primo e secondo comma del presente articolo spettano al Direttore Sanitario responsabile dello stabilimento, o ad altro sanitario dallo stesso incaricato, il quale è anche tenuto, ai sensi del presente accordo, a controllare le terapie farmacologiche in corso per l'affezione per la quale è autorizzata la cura termale o per affezioni concomitanti, ad effettuare gli interventi di urgenza, praticabili nello stabilimento termale, che si rendano necessari nel corso della cura termale ed a compilare la "cartella clinica termale individuale".

II curando, dopo la visita di ammissione, è provvisto di tagliandi in numero corrispondente alle cure da praticare con l'indicazione, ove necessario, del suo turno giornaliero.

ART. 5

Tutti i cicli di cura indicati nell'art. 1 del presente accordo hanno, di norma, la durata massima di giorni 15, entro i quali le prestazioni di cui si compongono sono effettuate secondo i tempi, gli intervalli e le modalità prescritte ai sensi del precedente art. 4, avuto riguardo alle esigenze cliniche del curando. I tempi di svolgimento delle prestazioni delle cure, qualora non previsti dall'Accordo Nazionale, saranno oggetto, a seguito di segnalazione delle Terme, di un protocollo concordato ed aggiornabile congiuntamente tra la ASL e le Terme secondo gli indirizzi del Ministero della Sanità.

Viene ribadito che ciascuno dei predetti cicli comprende obbligatoriamente tutte le prestazioni previste negli allegati all'Accordo Nazionale Termale vigente ed in particolare tutti gli accertamenti specialistici, di laboratorio e/o strumentali ivi previsti i quali debbono essere sempre e comunque



eseguiti, fatta eccezione per gli accertamenti radiologici, che non debbono essere ripetuti, in rapporto al rischio radiogeno, se già in possesso dei soggetti in cura ed ancora clinicamente utilizzabili. In ogni caso per questi ultimi dovrà essere allegata alla fatturazione una dichiarazione sostitutiva del medico Responsabile delle Terme.

ART. 6

Nelle more del recepimento da parte della Regione Umbria dell'Accordo sottoscritto in data 29-07-2009 tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la FederTerme e delle conseguenti tariffe, la ASL stanZIA, per l'anno 2013, la somma complessiva, al netto dei ticket, di € 194.500,00 per l'erogazione delle cure termali da parte delle Terme, di cui € 181.400,00 quale tetto di spesa per prestazioni in favore di residenti nella Azienda USL Umbria n.2, con esclusione dei residenti nell'Azienda USL Umbria n.1 per i quali la stessa Azienda provvede con propria convenzione, ed € 13.100,00 quale anticipazione per prestazioni in favore di residenti in AA.UU.SS.LL. extra regionali.



Detti importi derivano dall'applicazione delle tariffe 2009.

Qualora la Regione dell'Umbria ridefinisca le tariffe a valere per l'anno 2013, l'adeguamento alle stesse sarà riconosciuto alle Terme nei limiti dei tetti di spesa sopra specificati.

Le Terme si impegnano al rispetto della somma stabilita con la presente convenzione per i residenti nell'Azienda USL Umbria n.2.

L'importo per prestazioni in favore di residenti in AA.UU.SS.LL. extraregionali non costituisce tetto di spesa, ma tetto di anticipazione in quanto, a fronte di importi maggiori, il pagamento delle relative fatture



avverrà al momento della validazione da parte della Regione Umbria dell'intero valore delle prestazioni fatturate.

Nei limiti e con le modalità di cui sopra, la ASL provvederà, dietro fatturazione mensile da parte delle Terme, al pagamento per le prestazioni idrotermali rese a favore dei cittadini residenti nel territorio dell'Azienda USL Umbria n. 2 e di AA.UU.SS.LL. extra regionali; non verranno riconosciute eventuali eccedenze rispetto al tetto contrattuale previsto per l'anno 2013.

Medesime modalità sono valide anche per i cittadini avviati alle cure da parte dell'INAIL e dell'INPS ed il costo delle cure è compreso nei tetti sopra riportati.

Qualora sorgano contestazioni sulle prestazioni effettuate, il pagamento delle stesse rimane sospeso fino a quando non si esprimerà nel merito la Regione dell'Umbria.



ART. 7

Per il pagamento, con le modalità indicate dall'art. 6, da parte della ASL delle cure termali di cui al presente accordo, si applicano, avuto riguardo agli specifici livelli tariffari attribuiti alle Terme, le tariffe convenzionali, determinate, per tipo di cura e per livello tariffario, dall'Accordo Nazionale per le Convenzioni Termali di cui all'Accordo Regioni/FederTerme del 29.07.2009, al netto, nei casi in cui è prevista, della quota di partecipazione alla spesa di cui al precedente art. 2 direttamente corrisposta dai curandi e trattenuta dalle Terme a titolo di anticipo sul pagamento dovuto dalla A.S.L. .




Le tariffe di cui al precedente comma si intendono vigenti, fisse ed immutabili per tutto il periodo di validità dell'Accordo Nazionale e del presente accordo, ed onnicomprensive di ogni prestazione prevista nonché degli oneri relativi all'imposta di bollo. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, Lett. b) della Legge 28.02.2008 n. 31, in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di Assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento del global budget sopra stabilito, fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato.

La ASL non assume a proprio carico l'onere relativo a cicli di cura erogati dalle Terme in difformità a quanto previsto dal presente accordo e dalle normative in materia di assistenza termale.

ART. 8

Nel caso in cui il curando fruisca di un numero di prestazioni inferiori rispetto a quello indicato per ciascun ciclo di cui al precedente art. 1, il corrispettivo dovuto alle Terme è costituito da una somma fissa stabilita dall'Accordo Nazionale di cui all'articolo precedente, cui va aggiunta la somma dei prezzi unitari delle prestazioni effettivamente fornite, calcolati detraendo, dalla tariffa intera spettante alle Terme per il particolare tipo di cura, la predetta quota fissa, e dividendo l'importo ottenuto per il numero delle prestazioni che compongono il ciclo stesso. Del corrispettivo



come sopra determinato, compete alle Terme, nei casi in cui è prevista dalla legge, solo la parte eccedente la quota di partecipazione alla spesa direttamente sostenuta dai curandi. Ai fini di cui al comma precedente, il prezzo unitario delle prestazioni relative ai cicli di cura comprendenti anche accertamenti specialistici, di laboratorio e/o strumentali, è calcolato dividendo la tariffa intera, dopo aver detratta la somma fissa, per il numero delle prestazioni idrotermali che costituiscono il ciclo di cura. Il compenso dovuto alle Terme è quindi determinato sommando alla quota fissa il prodotto ottenuto moltiplicando il prezzo unitario per il numero delle giornate di effettiva cura.


La quota di tariffa comunque dovuta alle Terme nei casi di interruzione della cura è fissata in € 3,10.

Il curando, per parte sua, all'atto dell'interruzione della cura, è tenuto a restituire alle Terme i tagliandi relativi alle prestazioni non godute.



Limitatamente ai cicli di cura delle terapie idropiniche e delle terapie inalatorie, esclusa la ventilazione polmonare controllata, ove il curando non restituisca i tagliandi e le Terme non siano comunque venute a conoscenza della interruzione della cura, il ciclo si ritiene fruito per intero e spetta alle Terme l'intero corrispettivo, con riserva di successivi controlli e salvo conguagli di entità pari al valore dei tagliandi non utilizzati eventualmente recuperati e restituiti all'azienda termale.

Limitatamente ai cicli di fangoterapia, fangobalneoterapia, in caso di interruzione improvvisa, intendendosi per tale quella notificata alle Terme entro il giorno precedente in caso di seduta di cura prenotata per le ore antimeridiane ed entro le ore 12 dello stesso giorno nel caso di seduta



prenotata per il pomeriggio, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto alle Terme, il numero delle prestazioni effettivamente rese, è aumentato di una unità, sempre che l'interruzione non sia causata da motivi di ordine sanitario. Del verificarsi dell'una e dell'altra delle due fattispecie di cui sopra, le Terme devono dare esplicita notificazione alla ASL attraverso le seguenti annotazioni e stampigliature da apporsi sulla fatturazione, a fianco dei nominativi interessati, "Accordo 1988, lettera g) n.1", oppure "Accordo 1988, lettera g) n.2", fermo restando, comunque, nella seconda ipotesi, l'obbligo convenzionale di segnalare l'interruzione della cura sulla cartella clinica termale individuale. Per tutti i casi in cui è fatturata la tariffa intera, le Terme debbono comunque stampigliare in calce all'estratto-conto la seguente annotazione cumulativa: "cicli fruiti per intero".

ART. 9

La liquidazione delle fatture relative alle cure autorizzate e praticate in favore dei cittadini residenti nel territorio di questa ASL (con esclusione dei residenti nel territorio dell'Azienda USL Umbria n.1), oppure nel territorio di altre Regioni, è effettuata dalla ASL entro i termini previsti dalle normative vigenti (D.Lgs. 192 del 09.11.2012, art.1, comma 5, lett. b), calcolati dal ricevimento delle fatture stesse, fermo restando che l'importo delle fatture sia nei limiti dei tetti di cui al comma 1 del precedente art. 6.

Le fatture dovranno essere formulate con tutti i dati necessari per la successiva procedura di addebito per compensazione.



I dati relativi alle prestazioni erogate dovranno essere trasmessi, a carico delle Terme, in formato cartaceo e su supporto magnetico (Flusso E) secondo il tracciato vigente.

Per consentire alla ASL il rispetto del termine di cui al comma 1 del presente articolo, le Terme si impegnano ad inviare, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di erogazione delle cure termali, le fatture, corredate dalla documentazione prevista dalla normativa. A richiesta della ASL, le Terme dovranno fornire una statistica conclusiva dell'intera attività annua nelle modalità indicate.

Le Terme dovranno inoltre assolvere eventuali ulteriori debiti informativi disposti nel periodo di validità della presente convenzione da normative nazionali, regionali o concordati con la ASL.

ART. 10

Visti gli adempimenti connessi all'Applicazione dell'art.50 del D. Lgs. 30.09.2003 n. 269 convertito in legge 24.11.2003 n. 326 nonché della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 art. 1 comma 276, le Terme sono responsabili della verifica della corretta modalità di compilazione delle ricette e delle informazioni relative che saranno richieste dal MEF e assumono a proprio carico eventuali oneri derivanti da anomalie o mancato rispetto delle normative di cui sopra.

ART. 11

Le Terme sollevano la ASL da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura che siano derivati ai curandi autorizzati, sia in dipendenza delle cure praticate che per altre cause comunque riferibili alla fruizione delle stesse.



La ASL ha facoltà di effettuare tutti i sopralluoghi ritenuti necessari nell'ambito dello stabilimento termale ed i controlli sulle prestazioni convenzionali e le conseguenti liquidazioni.

Le Terme devono trasmettere alla ASL - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - con periodicità semestrale, tutte le verifiche previste nel piano di autocontrollo adottato e tutti i referti analitici dei campionamenti che vengono effettuati in proprio sui punti di captazione e distribuzione acque e fanghi, per tutti i parametri previsti dalle specifiche norme (strutture sanitarie, terme, piscine, acque destinate al consumo umano). Il Servizio si riserva tutte le verifiche ispettive di competenza ai fini di ogni valutazione che possa incidere sulla eventuale sospensione e/o revoca del presente accordo.

ART. 12

Il presente accordo si intende immediatamente e automaticamente risolto:

- 1) ove siano revocate e, comunque, vengano meno per qualsiasi causa, la concessione mineraria o l'autorizzazione all'apertura;
- 2) in caso di ingiustificata chiusura dello stabilimento durante il periodo di apertura indicato nel precedente art. 2;
- 3) al venir meno, per qualsiasi causa, delle condizioni di erogabilità di un determinato tipo di cura oggetto della presente convenzione, nel qual caso la convenzione si intende immediatamente ed automaticamente risolta per la parte relativa al solo tipo di cura non più erogabile.

Qualora gli impedimenti di cui sopra abbiano carattere temporaneo, l'accordo si intende parzialmente sospeso per tutta la durata degli stessi.



La ASL, inoltre, ha facoltà di determinare la risoluzione di diritto del presente accordo secondo i modi di cui al secondo comma dell'art. 1456 del codice civile:

- a) nel caso in cui le Terme abbiano preteso dai curandi il pagamento di prestazioni convenzionali, in violazione di quanto stabilito dal precedente art. 2;
- b) in caso di mancato rispetto da parte delle Terme dell'obbligo, sancito dal precedente art. 4, di sottoporre il curando a visita medica prima di ammetterlo all'effettuazione della cura;
- c) nel caso in cui le Terme impediscano la effettuazione dei controlli previsti dal secondo comma del precedente art. 11;
- d) nel caso di accertata non corrispondenza fra la proposta-richiesta di cure termali e le prestazioni effettivamente erogate.

ART. 13

La ASL si riserva la possibilità di attivare un comitato tecnico-scientifico, nell'ottica di produrre valutazioni di appropriatezza delle richieste e di efficacia delle prestazioni di assistenza termale fornite limitatamente ai residenti nella ASL.

L'attivazione avverrà previa adozione di uno specifico atto della ASL in merito alle modalità operative di insediamento e funzionamento.

ART. 14

Il presente accordo, salvo quanto previsto per le tariffe convenzionali dal precedente art.7, ha durata annuale, dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

ART. 15



Le Terme si impegnano ad osservare scrupolosamente le disposizioni previste dal D.Lgs.vo 30.06.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione di dati personali".

Le Terme sono tenute a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possono venire a conoscenza nell'espletamento dell'attività affidata con il presente accordo, estendendo tale impegno ai propri dipendenti e/o a terzi dalle stesse eventualmente incaricati. I dati e le informazioni suddette non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi e non potranno essere utilizzate, da parte delle Terme, o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo.

ART. 16

Le Terme assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Come da autocertificazione del Legale Rappresentante delle Terme, agli atti di questa ASL, tutti i pagamenti a favore delle Terme per le prestazioni di cui al presente Accordo, devono essere effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, in essere presso la Banca CREDIUMBRIA-BANCA CREDITO COOPERATIVO, Agenzia di MOIANO- PG-Codice IBAN IT96K0707538380000000007552. Le Terme delegano il sig. Tili Fausto nato a Spello il 26.03.1959, C.F. TLIFST59C26I888W in qualità di Legale Rappresentante ad operare sul predetto conto.

Le Terme si obbligano a comunicare alla ASL ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati.



ART. 17

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

ART. 18

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con onere a carico delle Terme sottoscriventi.

ART. 19

Per quanto non previsto espressamente nel presente accordo, valgono le vigenti disposizioni di legge e le specifiche normative della Regione Umbria.

Letto approvato e sottoscritto

Terni, li 01.07.2013

p. le Terme

Il Legale Rappresentante

Sig. Fausto Tili



p. l'Azienda USL Umbria n.2

Il Direttore Generale

Dr. Sandro Fratini

